



SENT. N. 113/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE**

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso rubricato al n. **23528** del registro di segreteria, istruttoria n. I00229/2023/PRE, depositato in data 29 dicembre 2023, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile esterno Sig. Spinelli Massimo Carlo, nato il 18/01/1983 a San Benedetto del Tronto (AP) (CF: SPNMSM83A18H769V), gestore della struttura ricettiva "Appartamento fronte mare", corrente in San Benedetto del Tronto (AP), un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto ( AP ) del conto giudiziale inerente alla gestione di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che hanno alloggiato nella sunnominata struttura ricettiva nell'anno 2019.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei          |  |
|  | conti entro il termine predetto.                                                 |  |
|  | <b>VISTO</b> il ricorso introduttivo del giudizio;                               |  |
|  | <b>ESAMINATI</b> gli atti e i documenti di causa;                                |  |
|  | <b>VISTI</b> gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile; |  |
|  | <b>UDITI</b> nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2024, con l’assistenza     |  |
|  | del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico           |  |
|  | Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara, l’avvocato           |  |
|  | Giovanni Romanucci e l’agente contabile; assente l’Amministrazione.              |  |
|  | <b>FATTO e DIRITTO</b>                                                           |  |
|  | <b>1.</b> Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al       |  |
|  | giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione                       |  |
|  | Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la                   |  |
|  | presentazione del conto giudiziale sopra indicato.                               |  |
|  | Con decreto n. 7/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per          |  |
|  | la resa del conto giudiziale sopra indicato.                                     |  |
|  | Il Comune di San Benedetto del Tronto ( AP ), il 20.06.2024, DAeD                |  |
|  | n.57719, ha trasmesso il conto in questione, il relativo provvedimento           |  |
|  | di parifica ed approvazione, unitamente al parere dell’organo di                 |  |
|  | revisione interna.                                                               |  |
|  | <b>2.</b> In data 25.09.2024 l’agente Spinelli Massimo Carlo, difeso             |  |
|  | dall’Avvocato Giovanni Romanucci, (C.F. RMNGNN65A29A462N),                       |  |
|  | pec giovanni.romanucci@pecavvocatiap.it, si è costituito e ha                    |  |
|  | presentato memoria difensiva, acquisita dalla Sezione giurisdizionale            |  |
|  | al DAeD n. 63837, con la quale chiede il rigetto delle richieste avanzate        |  |
|  | <b>2</b>                                                                         |  |

dal ricorrente, stante l'avvenuto deposito del conto.

**3.** Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

**4.** Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati dall'agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell'organo di revisione interno.

**5.** Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste

formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

**PQM**

**La Corte dei conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche**

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 21/10/2024  
Il funzionario amministrativo  
dott.ssa Milena Posanzini  
(f.to digitalmente)